

# Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Meridie S.p.A. e gli strumenti finanziari da essa emessi

## Articolo 1

### Quadro normativo di riferimento

La presente procedura (la “**Procedura**”) viene aggiornata, dal consiglio di amministrazione della Società in data 1 febbraio 2017, in ossequio alle disposizioni contenute negli art. 114, 115-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e negli artt. 152 e seguenti del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), alle indicazioni riportate all’art. 4 del Codice di Autodisciplina ed anche alla luce del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (il “**MAR**”).

La Procedura è collegata alla tenuta e aggiornamento del registro, tenuto in formato elettronico secondo il RE UE 347, che attua quanto disposto dal MAR, stabilendo norme tecniche di attuazione per ciò che concerne il formato preciso delle sezioni del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Meridie S.p.A.

Detto registro è affidato in *out-sourcing* alla società Computershare.

La Procedura è stata oggetto di aggiornamento con delibera del consiglio di amministrazione della Società in data 1 febbraio 2017.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

La procedura ha lo scopo di regolamentare i processi di gestione interna e di comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le sue controllate, con particolare riferimento alle “informazioni privilegiate”.

L'art. 181 del TUF definisce “informazione privilegiata” un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- (a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi sui fondare le proprie decisioni di investimento.

La Società si adopera affinché tali informazioni siano rese disponibili e restino circoscritte esclusivamente a quei soggetti che per la carica o funzione ricoperta all'interno dell'azienda ne abbiano un reale interesse ed in particolar modo affinché vengano evitate, prima della diffusione ufficiale nelle forme e nei tempi di legge, pericolose “fughe di notizie” verso l'esterno.

E' inoltre responsabilità della Società la disciplina delle comunicazioni all'esterno in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 114 del TUF in tema di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

Per il rispetto della Procedura e, più in generale, degli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'art. 114, 2° comma, del TUF, la Società impartisce adeguate istruzioni alle società controllate e cura che il flusso delle informazioni alla capogruppo avvenga in modo corretto e tempestivo.

### **Articolo 3**

#### **Procedura per la gestione interna delle informazioni privilegiate**

3.1 Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti con responsabilità strategiche, i dipendenti di Meridie S.p.A. e delle società da essa controllate (il “**Gruppo**”), i consulenti di Meridie S.p.A. che prestano la loro attività professionale sulla

base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata superiore a un anno, nonché e tutti coloro che ad altro titolo partecipano, intervengono o comunque assistono alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Gruppo, nonché coloro che partecipano, intervengono o comunque assistono alle sedute del o dei Comitati, ove costituiti (più brevemente definiti i “**Soggetti Rilevanti**”), che per ragioni di ufficio o professionali vengano a conoscenza di informazioni (e/o entrino in possesso di documentazione) che possano essere considerate “privilegiate” ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a mantenere riservati tali informazioni (e/o documenti), almeno fino a quando tali notizie non siano rese pubbliche da Meridie S.p.A. nei modi stabiliti dalla Procedura, e ad utilizzarli esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni, dei loro compiti o delle mansioni lavorative.

Con la Procedura, la Società specifica alcune regole di comportamento interne di gestione delle “informazioni privilegiate”.

In particolare, tali informazioni non possono essere dai singoli soggetti autonomamente comunicate a terzi o diffuse al mercato, in quanto gli stessi devono attenersi al rispetto delle norme di legge e delle procedure in materia di comunicazioni all'esterno di documenti ed informazioni adottate dalla Società.

Le medesime informazioni non possono essere inoltre utilizzate, direttamente o indirettamente, per finalità estranee all'attività aziendale; in particolare, i soggetti si asterranno da comportamenti in contrasto con le regole di

correttezza dettate dalla normativa in materia di *internal dealing* e con la relativa procedura, cui si rimanda.

Sarà cura di ciascuno di tali soggetti porre in essere tutte le misure e/o accorgimenti atti ad evitare che le informazioni vengano in possesso di soggetti terzi o di dipendenti che, in base alle mansioni svolte all'interno dell'azienda, non necessitino di venire a conoscenza delle informazioni privilegiate. Tali informazioni dovranno cioè essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

Chiunque venga a conoscenza dell'inosservanza delle norme contemplate dalla Procedura, o della diffusione di una notizia riservata al di fuori dei canali istituzionali, è tenuto ad avvisare senza indugio l'amministratore delegato per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti al rispetto delle regole contenute nella Procedura e ad astenersi da comportamenti contrari alla stessa ed alle norme di legge in generale. Al riguardo, la Società si attiva per far sì che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

#### **Articolo 4**

### **Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni,**

## **con particolare riferimento alle informazioni privilegiate**

La comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni aziendali, con particolare riferimento a quelle privilegiate, è regolata dalle disposizioni che seguono.

L'informazione privilegiata è diffusa mediante comunicato stampa che contiene gli elementi idonei a consentire la valutazione completa degli eventi, delle circostanze e delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti.

Il testo dei comunicati stampa relativi a dati contabili o fatti rilevanti oggetto di delibera consiliare - quali, a titolo meramente esemplificativo, bilanci, relazioni trimestrali e semestrali ed altri dati contabili, conferimenti, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni ed altre operazioni straordinarie, nonché modifiche statutarie - viene contestualmente approvato dal consiglio stesso, fatta salva la facoltà del Presidente o dell'amministratore delegato, in via disgiunta, di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all'atto della diffusione di tali comunicati ai sensi di legge.

Al fine di garantirne la tempestiva diffusione, il consiglio di amministrazione di norma si adopera affinché i suddetti comunicati vengano diramati una volta approvata la relativa delibera, ancorché la riunione non sia terminata,

sospingendola brevemente, se necessario. In ogni caso, i comunicati devono essere diffusi senza ingiustificato ritardo.

In tutti gli altri casi, la gestione dell'informativa al pubblico è curata dal Presidente e/o dall'amministratore delegato, con il supporto delle funzioni aziendali ritenute idonee in relazione alla tipologia del comunicato da emettere, ai quali spetta la verifica della rilevanza delle informazioni e dell'eventuale idoneità delle stesse ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Il General Counsel e l'*investor relator* possono assistere l'amministratore delegato in ordine alle predette valutazioni, nonché riguardo a tutti gli aspetti di carattere normativo e regolamentare attinenti obblighi e modalità di comunicazione al mercato.

Il Presidente e/o l'amministratore delegato è preposto al coordinamento di tutti i flussi informativi:

- interni;
- infragruppo;
- esterni,

che abbiano valenza societaria o che comunque ricadano nella sfera di applicabilità delle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti. Con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, le stesse non potranno essere oggetto di comunicazioni esterne senza preventiva autorizzazione da parte del Presidente e/o dell'amministratore delegato.

La diffusione dei comunicati stampa, una volta sottoscritti dal Presidente o dall'amministratore delegato, è affidata all'*investor relator* sia per quanto

riguarda gli adempimenti di legge (quindi diffusione e stoccaggio mediante meccanismo autorizzato 1INFO e sito societario ) sia per le altre comunicazioni alla stampa ed agli investitori istituzionali. Eventuali chiarimenti richiesti dagli investitori e dalla stampa in merito al contenuto di tali comunicati vengono forniti dall'*investor relator*, cui è riservato il rilascio di ogni commento al riguardo.

I comunicati stampa vengono diffusi in lingua italiana.

La divulgazione delle informazioni privilegiate deve comunque essere sempre effettuata con tempestività, nel rispetto di principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, continuità, al fine di evitare che i tempi ovvero l'ambito di divulgazione possano determinare situazioni in grado di influenzare il regolare andamento delle negoziazioni o di alterare la fondamentale simmetria informativa tra gli investitori ed i diversi operatori del mercato.

Nella predisposizione dei comunicati stampa, Meridie S.p.A. si attiene alle disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuti minimi e tipologie di comunicati *price sensitive*.

Prima della diffusione al pubblico di documenti ed informazioni è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, classificabili come *price sensitive*, ed in particolare informazioni previsionali, che non siano precedentemente contenuti in comunicati stampa e/o documenti già diffusi al pubblico.



L'*investor relator* deve essere tempestivamente informato, in merito a qualsiasi “*rumor*” o ad altra circostanza che possa far scaturire obblighi informativi nei confronti dei mercati finanziari.

## Articolo 5

### Rapporti con la comunità finanziaria e gli organi di informazione

La funzione di *investor relator*, sotto la supervisione dell'amministratore delegato, è preposta alla gestione dell'attività di “*investor relation*” e cioè alla gestione dei rapporti, in particolare:

- con gli investitori istituzionali;
- con gli azionisti;
- con la stampa;
- con gli analisti finanziari,
- con i mercati finanziari, in quanto sedi di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

L'*investor relator* opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative/regolamentari in materia. L'*investor relator* mantiene un archivio dell'informazione esterna di carattere societario.

Ogni rapporto con la stampa e con altri mezzi di comunicazione (tramite, ad esempio, comunicati stampa, interviste, interventi a convegni, ecc.), nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali e, più in generale, con i soci, finalizzato alla divulgazione di documenti e alla diffusione di informazioni

riguardanti la Società, dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato nei contenuti dal Presidente e/o dall'amministratore delegato della Società.

In occasione di incontri allargati con analisti finanziari e/o investitori istituzionali, Meridie S.p.A. provvede:

- a comunicare anticipatamente alle autorità di vigilanza data, luogo e argomenti dell'incontro e a trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente all'inizio dell'incontro stesso;
- a rendere contestualmente pubbliche le presentazioni alla comunità finanziaria sul sito internet della Società ([www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it));
- nella ipotesi in cui all'incontro non partecipino esponenti della stampa economica ovvero la documentazione consegnata contenga informazioni privilegiate, a pubblicare contestualmente un comunicato stampa con le modalità previste dal Regolamento Emittenti. Analoga procedura viene seguita in caso di involontaria diffusione di tali informazioni.

Nel caso di incontri 'individuali' viene posta particolare attenzione al fine di evitare la comunicazione di informazioni per le quali sussista l'obbligo di comunicazione al mercato. Si applicano anche in questo caso le disposizioni sopra riportate relative alla involontaria diffusione di informazioni.

Agli incontri con la comunità finanziaria partecipano l'*investor relator* - sotto la supervisione dell'amministratore delegato - e/o l'amministratore delegato e i

soggetti che l'amministratore delegato ritenga di volta in volta opportuno coinvolgere o delegare.

## **Articolo 6**

### **Assemblee**

Alle informazioni privilegiate comunicate in assemblea si applicano tutte le disposizioni della Procedura relative a tali informazioni.

In caso di diffusione in assemblea di informazioni privilegiate, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato.

## **Articolo 7**

### **Comitati**

Le procedure stabilite per il consiglio operano - nei limiti in cui siano ritenute applicabili tenuto conto della specifica natura - anche nei confronti del o dei Comitati/o interni/o al Consiglio di Amministrazione della Società ove costituiti.

## **Articolo 8**

### **Utilizzo di internet**

Meridie S.p.A. riserva grande attenzione all'utilizzo del proprio sito internet, quale strumento indispensabile per un sempre più ampia e completa diffusione delle informazioni al mercato.

In tale ottica, e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Consob, Meridie S.p.A. mette a disposizione contestualmente alla diffusione al pubblico, e comunque con la massima tempestività e/o nei tempi eventualmente prescritti, nell'apposita sezione dedicata agli investitori, i comunicati stampa e la principale documentazione di carattere societario e contabile (bilanci, semestrali, trimestrali, ecc.), nonché quella comunque utile ai propri azionisti per l'esercizio dei propri diritti.

Il sito è organizzato in modo da rendere facile l'accesso alle informazioni.

L'*investor relator* cura l'aggiornamento del sito e la conformità alle disposizioni normative e/o regolamentari emanate ed emanande. Si attiva affinché anche la sezione non espressamente riservata ai propri azionisti ed agli investitori istituzionali sia ispirata ai medesimi criteri di rispetto delle disposizioni di legge.

## **Articolo 9**

### **Ritardo delle Comunicazioni**

La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che:

- (i) Si ritenga probabile che la comunicazione immediata di tali informazioni privilegiate pregiudichi gli interessi legittimi della Società;

- (ii) Non si reputeri probabile che il ritardo nella comunicazione abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;
- (iii) La Società sia nelle condizioni di garantire la riservatezza di dette informazioni privilegiate

La decisione di ritardare la comunicazione di un'informazione privilegiata è riportata in un documento scritto (verbale del consiglio di amministrazione, determinazione dell'Amministratore Delegato che assume la decisione), che deve essere mantenuto dalla Società per almeno cinque anni. Tale documento deve riportare almeno quanto segue:

A) data e ora:

- (i) della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso la Società;
- (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
- (iii) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte della Società;

B) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:

- (iv) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- (v) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo:

- (vi) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;
- (vii) della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.

Nel momento in cui si decide di comunicare un'informazione privilegiata di cui è stata in precedenza ritardata la comunicazione al pubblico, è necessario riportare per iscritto tale successiva decisione secondo le modalità sopra indicate, incluse le ragioni per cui si ritiene di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata.

L'Amministratore Delegato, coadiuvato dal General Counsel e dalla funzione Investor Relations, monitorano il rispetto delle condizioni di riservatezza dell'informazione privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata. Qualora si ritenga che non vi siano più le condizioni per mantenere riservata tale informazione privilegiata ( ad esempio, in conseguenza di *rumor*), l'Amministratore Delegato, con l'ausilio del General Counsel e della funzione Investor Relations, valuterà quanto prima se ed in che termini si renda necessario – secondo la Legge- procedere alla sua comunicazione al pubblico.

Qualora la comunicazione al pubblico è stata ritardata, l'Amministratore Delegato, con l'ausilio del General Counsel e della funzione Investor Relations, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata, ovvero su richiesta di Consob, a seconda di quanto prescritto dalla disciplina nazionale

applicabile, informano Consob del fatto che la comunicazione è stata ritardata e forniscono spiegazioni scritte sulle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni prima descritte. La comunicazione inviata a Consob è conservata dalla Società per almeno cinque anni e deve contenere almeno quanto segue:

- a) identità della Società: ragione sociale completa;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono professionali;
- d) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella sua divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo, numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data, ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.

Doveri delle società del Gruppo

Fermo restando quanto previsto in precedenza, ogni società del Gruppo deve rispettare la Procedura e, in particolare, deve comunicare all'Amministratore Delegato, ogni informazione riguardante essa stessa e/o altre società del Gruppo che – secondo il suo ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo – essa ritenga possa essere qualificata quale informazione privilegiata.

## **Articolo 10**

### ***Rumors***

Quando a mercato chiuso ovvero nella fase di pre-apertura si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicati al mercato ed idonee a influenzare il prezzo degli strumenti finanziari, il Presidente e/o l'amministratore delegato valutano l'opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone e correggendone il contenuto.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni di legge in materia può configurare gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184-187 *septies* del TUF) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa di IES Mediterraneo (art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001).



Inoltre, l'inosservanza di tali disposizioni può assumere rilievo (i) per gli amministratori, i sindaci di Meridie S.p.A. e delle controllate, quale eventuale violazione del vincolo fiduciario; (ii) per i dipendenti di Meridie S.p.A. o delle sue controllate, ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari; e (iii) per i consulenti o i collaboratori di Meridie S.p.A. o di sue controllate, quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale.

## **Articolo 12**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura si intendono applicabili le norme legislative, regolamentari e di autoregolamentazione richiamate al precedente articolo 1).

Al consiglio di amministrazione è attribuito il compito di vigilare sul rispetto di tutte le procedure emanate ed emanande in tema di gestione e comunicazione delle informazioni e dei documenti societari.

L'amministratore delegato è incaricato di portare la Procedura a conoscenza dei Soggetti Rilevanti interessati. E' inoltre espressamente autorizzato ad adottare ogni altra misura e/o provvedimento ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità sopra enunciate.

L'amministratore delegato apporta alla Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge o regolamentari e/o a modifiche organizzative di Meridie S.p.A..